

# **CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1362-A

## **RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

**(RELATORE CARIGLIA)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(SARAGAT)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)**

**COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE)**

**COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(GIOLITTI)**

**COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)**

**COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)**

**COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE  
(JERVOLINO)**

**COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(MEDICI)**

**COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BOSCO)**

**COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)**

**E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(BO)**

*nella seduta del 12 maggio 1964*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

*Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1964*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esame della parte del Parlamento italiano del disegno di legge relativo alla ratifica dell'accordo per l'associazione della Turchia alla C.E.E. coincide con un momento di politica internazionale in cui il problema cipriota oppone l'uno all'altro due Paesi — la stessa Turchia e la Grecia — che presentano un'ampia analogia di posizioni nei confronti dell'Occidente, della Comunità europea e dell'Italia e che sentiamo egualmente uniti al gruppo atlantico, all'area comunitaria ed al nostro Paese.

Il nostro primo pensiero ed il nostro vivissimo augurio è dunque che possa essere presto e soddisfacentemente composto il dissidio che separa oggi queste due Nazioni amiche, e che si ristabilisca fra esse la coesione e la rasserenata atmosfera atte a favorire la collaborazione che — sotto il triplice profilo dianzi accennato — intendiamo con entrambe sviluppare.

Venendo ora all'accordo su cui la Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi, una prima osservazione nasce spontanea: e cioè, che proprio il parallelismo di situazioni nei rapporti con questi due Stati fa sì che la visione generale ed i criteri cui si è ispirata l'approvazione parlamentare italiana dell'Accordo di associazione con la Grecia non possono non valere anche nei confronti della Turchia.

Per circostanze di politica interna, il nostro Parlamento è ultimo a dare il suo voto sul lato internazionale in questione e a condizionarne perciò l'entrata in vigore: orbene, va sottolineato che — con il consenso che è auspicabile il Parlamento stesso voglia dare — viene posto in essere uno strumento di alto significato politico, oltre che economico, che si inquadra in una equilibrata costruzione nell'area del Mediterraneo orientale, a vantaggio, bensì, e in accoglimento dei desideri e delle speranze della Turchia, ma pure a vantaggio — ancora una volta — dell'opera di integrazione europea, della solidarietà del mondo occidentale, dell'incremento delle relazioni bilaterali con l'Italia. È alla luce di queste premesse che appare perciò opportuno accelerare le procedure di ratifica.

Strumento internazionale di significato politico oltre che economico, si è detto. Certamente, come in ogni fatto della storia, anche

in questo caso alla base delle intese raggiunte stanno talune realtà di ordine economico, rappresentate dall'entità dell'intercambio fra la Comunità e la Turchia (il 40 per cento delle esportazioni turche è diretto verso il Mercato comune e il 35 per cento delle sue importazioni proviene da quest'ultimo); un intercambio che induceva il Governo di Ankara, nell'inoltrare la domanda di associazione, a parlare di « interesse vitale » a stabilire più strette e feconde relazioni con i Sei.

Ma se si pone mente alla formula prescelta per corrispondere alla richiesta turca — vale a dire, non la soluzione del semplice Accordo commerciale, bensì quella più ampia ed impegnativa del vincolo associativo, destinato ad attuarsi attraverso una struttura istituzionale comune ed a portare, nella fase definitiva, all'unione doganale, con l'obiettivo ultimo di agevolare l'adesione della Turchia alla Comunità — la qualificazione propriamente politica dell'accordo risulta evidente.

Dopo la Grecia, la Turchia è il secondo Stato europeo cui è stato esteso il regime di associazione previsto dall'articolo 238 del Trattato di Roma.

In tal modo, la Comunità ribadisce anzitutto le sue caratteristiche di « apertura verso l'esterno », intesa come costante determinazione dei Sei di non restringersi in una egoistica « cittadella » protezionista, bensì di farsi parte attiva sul piano internazionale per contribuire alla liberalizzazione degli scambi.

Inoltre, per quanto concerne più specificamente gli Stati europei, la C.E.E. riconferma la sua posizione di efficace ed efficiente forza propulsiva del processo di unificazione europea. Ovviamente, tale processo presuppone — e qui riaffiorano le esigenze di ordine economico — che si raggiunga un omogeneo progresso economico e sociale all'interno dell'area comunitaria allargata; a questo obiettivo la Comunità partecipa fattivamente, anche con un aiuto di carattere finanziario, in quanto necessario per stimolare le trasformazioni di struttura.

Si può rilevare che questo compito che la C.E.E. si pone non si indirizza unicamente ai Paesi europei (un contributo finanziario è stabilito dalla Convenzione di Yaoundé per lo sviluppo degli Stati associati africani e malgascio) cosicché, mentre viene a marcare

maggiormente la « proiezione esterna » della Comunità, esso si affianca alle altre iniziative nel quadro internazionale a favore dei Paesi la cui economia è ancora ad uno stadio arretrato; nei confronti degli Stati europei sembra tuttavia di potervi riscontrare una finalità più direttamente pertinente allo scopo dell'unità europea cui si è sopra accennato. Questo concetto emerge dal preambolo dell'accordo, laddove è detto che « l'appoggio dato dalla Comunità economica europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente la adesione della Turchia alla Comunità ».

La piena adesione resta dunque la meta finale. La Associazione è una tappa transitoria volta a permettere alla Turchia di adeguarsi al livello di avanzamento degli altri *partners* del Mercato comune (anche se alle realizzazioni economiche da mettere in atto durante tale tappa si è dato un carattere di gradualità, dovendosi tener conto delle attuali condizioni di quel Paese); ma è lo stesso disegno unitario a postulare che la Turchia partecipi ad esso, per così dire, dall'interno, sul medesimo piano e con il medesimo *status* degli altri membri.

A sua volta, l'unità europea, nella sua prospettiva ultima, non può non concepirsi anche con un contenuto di natura essenzialmente politica. Ciò richiede — come principio direttivo — una sostanziale identità di impostazione politica fra il Paese che entra a far parte di siffatta intesa regionale e gli Stati che già ad essa appartengono.

Non si può non riconoscere — per chi giudichi con obiettiva imparzialità — che questa condizione sussiste per quanto concerne la Turchia. Le sue stesse vicende interne, non ancora lontane nel tempo, costituiscono anzi la riprova che quella Nazione ha tenuto a riaffermare — sia pure con i sussulti ed il travaglio di un non facile riassetto di regime — gli ideali di libertà e di progresso sociale che essa condivide con noi: con noi dell'Europa comunitaria, come è pure messo in luce nel preambolo dell'Accordo (« rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato di Roma ») e — in un ambito più vasto — con noi dell'Alleanza atlantica.

E qui il discorso cade naturalmente sul rapporto fra l'Accordo ed il quadro della N.A.T.O. Come nel caso della Grecia, associando a sé la Turchia e promuovendone l'evoluzione, la

Comunità concorre a rafforzare la potenzialità del settore del Mediterraneo orientale e quindi a stringere i legami fra tale zona periferica ed il resto dello schieramento atlantico. Nel contempo, il progressivo consolidamento dell'unificazione europea cui — secondo quanto è stato detto ampiamente sopra — l'Accordo stesso contribuisce, è suscettibile di favorire l'affermarsi del kennediano concetto di *partnership* nei rapporti fra gli alleati europei e gli Stati Uniti.

I criteri informativi dell'Accordo coincidono indubbiamente con quelli che guidano la politica estera dell'Italia. L'approvazione di esso non è quindi soltanto un gesto di solidale e fiduciosa amicizia verso il popolo turco conformemente al clima delle relazioni bilaterali, non soltanto corrisponde ad un nostro impegno verso gli altri Stati membri della C.E.E. e — in una visione politica — verso tutti gli alleati della N.A.T.O., ma rappresenta altresì un atto di coerenza con le linee della azione svolta dall'Italia sul piano internazionale.

Certo, date le particolarità del commercio turco, sono evidenti le implicazioni per l'economia del nostro Paese. Entriamo qui in un problema di carattere più generale che può sintetizzarsi come segue: come occorra contemperare la nostra attiva partecipazione agli sviluppi della Comunità con le incidenze specifiche che le prospettive attuali di allargamento della Comunità stessa nell'area mediterranea presentano per l'economia italiana: questo problema è già stato posto dal Governo italiano a Bruxelles e v'è da confidare che esso prosegua l'azione avviata in tal senso ai fini di una impostazione globale della questione.

Per quanto concerne la Turchia, l'Accordo contempla comunque opportune garanzie a tutela dei nostri interessi, tali da rappresentare una sufficiente salvaguardia per le nostre categorie economiche.

Ma più degli accorgimenti tecnici, è stata certo la volontà politica dell'Italia che ha permesso di superare ogni difficoltà: questa constatazione va fatta non tanto per chiedere riconoscimenti o compensi quanto per mettere in luce lo spirito con cui concepiamo il nostro ruolo in senso alla Comunità e per sottolineare le basi che lasciano presagire un ulteriore ampliamento delle relazioni fra l'Italia e la Turchia.

CARIGLIA, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia con Protocolli e Atto finale, firmati in Ankara il 12 settembre 1963.

**ART. 2.**

Sono approvati i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmati in Ankara il 12 settembre 1963:

- a) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo di associazione;
  - b) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di associazione,
- ed Atti connessi.

**ART. 3.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati negli articoli precedenti a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 32 dell'Accordo indicato all'articolo 1 e agli articoli 6 e 11 degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2.

**ART. 4.**

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza del periodo preparatorio stabilito dall'articolo 3, secondo comma, dell'Accordo di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati negli articoli 1 e 2 della presente legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi.

**ART. 5.**

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso, relativo al finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

*Identico.*

**ART. 3.**

**ART. 4.**

*Identico.*

**ART. 5.**

*Identico.*